




INDULGENZA PLENARIA

PER L'ANNO GIUBILARE

IMPORTANZA DELLE INDULGENZE

“E’ dottrina divinamente rivelata che i peccati comportino pene inflitte dalla santità e giustizia di Dio, da scontarsi sia in terra, con i dolori, le miserie, e le calamità di questa vita e soprattutto con la morte, sia nell’aldilà, [in Purgatorio], anche con il fuoco e i tormenti o con le pene purificatrici. ...”

“E’ da considerare che tutti gli uomini peregrinanti sulla terra ogni giorno commettono peccati almeno leggeri; di modo che tutti hanno bisogno della misericordia di Dio per essere liberati dalle conseguenze penali dei peccati. ...”. “L’Unigenito Figlio di Dio, infatti,... ha procurato un tesoro alla Chiesa militante – Si sa che di questo tesoro costituiscono un accrescimento ulteriore anche i meriti della Beata Madre di Dio e di tutti gli eletti - e lo ha affidato al beato Pietro, clavigero del cielo e ai successori di lui, suoi vicari in terra, perché lo dispensassero salutarmente ai fedeli e, per ragionevoli cause, lo applicassero misericordiosamente a quanti si erano pentiti e avevano confessato i loro peccati, talvolta rimettendo in maniera totale [indulgenza plenaria], e tal altra in maniera parziale [indulgenza parziale], la pena temporale dovuta per i peccati”. “Detta remissione di pena temporale dovuta per i peccati, già rimessi per quanto riguarda la colpa [con la Confessione], con termine proprio è stata chiamata “indulgenza”. La Chiesa... con intervento autoritativo dispensa al fedele, debitamente disposto, il tesoro delle soddisfazioni



PAENITENTIARIA APOSTOLICA

Prot. N. 1210/10/I

DECRETUM

PAENITENTIARIA APOSTOLICA, vi facultatum sibi specialissimo modo a Sanctissimo in Christo Patre et Domino Nostro, Domino Benedicto Divina Providentia Papa XVI tributarum, Excellentissimo ac Reverendissimo Patri Domino Delio Lucarelli, Episcopo Reatino et Abbati Perpetuo Sancti Salvatoris Maioris, benigne concedit ut, occasione Iubilaei in honorem Sancti Iosephi a Leonessa indicti, die in fidelium utilitatem eligendo, post litatum divinum Sacrificium, impertiat omnibus christifidelibus adstantibus, qui, animo omnino elongato ab affectu peccati, iisdem sacris interfuerint, *papalem Benedictionem cum adnexa plenaria Indulgentia*, suctis sub conditionibus (sacramentali Confessione, eucharistica Communionem et Orationem ad mentem Summi Pontificis) lucranda.

Christifideles qui *papalem Benedictionem* devote acceperint, etsi, rationabili circumstantia, sacris ritibus physice non adfuerint, dummodo ritus ipsos, dum peraguntur, ope instrumenti televisifici vel radiophonici propagatos pia mentis intentione secuti fuerint, *plenariam Indulgentiam*, ad normam iuris, consequi valebunt.


Contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex aedibus Paenitentiarie Apostolicae, die XXIX mensis Ianuarii, anno Reparatae Salutis MMXI.

L. card. Baldelli
FORTUNATUS S. R. E. Card. BALDELLI
Paenitentarius Maior

Johannes Franciscus Giraffi, O. F. M. Conv.
Ep. Tit. Metensis, Regens

Prot. N. 9/2011



Mons. Delio Lucarelli
Vescovo di Rieti
Apostolice Sedis Legatus ad S. Salvatoris Maioris

Prot. N. 10/2011

Anno Giubilare per San Giuseppe da Leonessa
Dichiarazione di Apertura

In data 29 gennaio la Penitenzieria Apostolica ha concesso per il centenario di san Giuseppe da Leonessa uno speciale Anno Giubilare.

Nella lettera al Vescovo di Rieti e al Superiore Provinciale dei Frati Minori di Abruzzo, il Tribunale Vaticano, per speciale mandato del Papa, concede un Anno Giubilare con annessa indulgenza plenaria alle solite condizioni (confessione sacramentale, comunione eucaristica e preghiera secondo le intenzioni del Papa) da lucrare da parte dei fedeli e per le anime del Purgatorio a modo di suffragio, dal 4 febbraio di quest'anno al giorno di chiusura dell'Anno Giubilare, nel santuario di Leonessa e in altre chiese determinate dal Vescovo di Rieti, in cui i fedeli si recheranno per le celebrazioni liturgiche o nelle quali reciteranno il Padre nostro, il Credo e preghiere alla Madonna e a san Giuseppe da Leonessa.

Gli anziani, gli infermi e coloro che non possono recarsi nelle chiese, potranno parimenti godere della indulgenza plenaria se si uniranno spiritualmente, sempre alle solite condizioni, alle celebrazioni e ai pellegrinaggi, offrendo le loro sofferenze.

Tutti i fedeli potranno lucrare l'indulgenza parziale se, col cuore contrito e compiendo opere di misericordia, invocheranno san Giuseppe da Leonessa.

Con un decreto, il medesimo Tribunale Apostolico concede al Vescovo di Rieti di impartire la Benedizione Papale, sempre con annessa indulgenza plenaria, alle condizioni prescritte come sopra, nel giorno che lo stesso Vescovo riterrà opportuno, e che potrà essere lucrata anche dai fedeli che la riceveranno per radio o per televisione.

Con l'occasione si ricorda che l'indulgenza non è la remissione dei peccati, che si ottiene con la confessione sacramentale, ma la remissione della pena temporale dovuta per i peccati già rimessi quanto alla colpa, che la Chiesa concede attingendo ai meriti di Cristo, della Vergine e dei Santi.

Il Vescovo impartirà la solenne Benedizione Papale in data odierna e, a Dio piacendo, nel giorno di chiusura dei festeggiamenti.

Oltre al santuario di San Giuseppe da Leonessa in Leonessa, le indulgenze potranno essere lucrare anche in Amatrice, in tempi e nei luoghi determinati con successivo provvedimento.

Con il presente Atto dichiaro l'apertura dell'Anno Giubilare in onore di san Giuseppe da Leonessa.

Rieti, 4 febbraio 2011
Solennità di san Giuseppe da Leonessa

Delio Lucarelli
Vescovo

02100 Reate - Via Crista, 83 - Centralino/Cable: 0746.2536.1, Fax: 0746.200228, Tel. Ufficio: 0746.2536.50
e-mail: Diocesana@diocesi.rieti.chiesacattolica.it | Sito Web: www.diocesi.rieti.chiesacattolica.it



di Cristo e dei Santi in ordine alla remissione della pena temporale.

Il fine... è non solo di aiutare i fedeli a scontare le pene del peccato, ma anche di spingere gli stessi a compiere opere di pietà, di penitenza e di carità, specialmente quelle giovani all'incremento della fede e al bene comune”.

1. E' capace di lucrare indulgenze chi è battezzato, non scomunicato, in stato di grazia almeno al termine delle opere prescritte.

2. Per lucrare di fatto le indulgenze, il soggetto capace [il fedele], deve avere almeno l'intenzione di acquistarle e adempiere le opere ingiunte nel tempo stabilito e nel modo dovuto, a tenore della concessione. [C.D.C. CAN. 996]

“L'indulgenza è parziale o plenaria secondo che libera in parte o in tutto la pena temporale dovuta per i peccati”. [C.D.C. CAN. 993] “Ogni fedele può lucrare per se stesso o applicare ai defunti a modo di suffragio indulgenze sia parziali sia plenarie”. [C.D.C. CAN. 994].

Leonessa - Santuario: solenne concelebrazione nella festa di S. Giuseppe, giorno dell'apertura del centenario della morte del Santo e della concessione dell'Indulgenza Plenaria. Ha presieduto la concelebrazione il Vescovo di Rieti Mons. Delio Lucarelli; hanno concelebrato Mons. Giuseppe Chiaretti, i provinciali dell'Abruzzo e di Roma P. Carmine Ranieri e P. Carmine De Filippis, P. Orazio, Don Mariano, P. Franco Lopez, P. Orante.